

tro i provvedimenti del sindaco o contro il suo rifiuto di provvedere. »

A quest'articolo gli onorevoli Sacchi e Minolfi propongono quest'aggiunta :

“ L'ospitale od altro Istituto, che venga dal sindaco o dalla autorità politica obbligato al ricovero di un ammalato o di un ferito o di una donna che trovisi nell'imminenza del parto priva di abitazione, qualora al ricovero non sia tenuto a termini dei suoi statuti e dei suoi mezzi patrimoniali, avrà diritto al rimborso delle spese relative verso il Comune, al quale il malato, il ferito, la donna appartengono. »

La Commissione poi propone l'aggiunta seguente :

“ Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche al caso in cui gli spedali, ospizi, od altri istituti di ricovero ricusino di accogliere una donna che sia priva di abitazione e nell'imminenza del parto. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sacchi.

Sacchi. A me è parso di riscontrare nell'articolo 77 bis una provvida disposizione; ma altresì una grave lacuna.

Molte volte sono accaduti casi disgraziati, nei quali chi, bisognoso di pronto soccorso, si è presentato ad uno ospedale, ha trovato impossibilità o difficoltà per esservi ricevuto, l'amministrazione contestandogliene il diritto.

Fu più volte sollevata in questa Camera la questione; e la Commissione, con l'articolo 77 bis, ha avuto il lodevole intento di provvedere, col determinare che, nei casi d'urgenza, vi sia un funzionario che possa disporre che il malato, il ferito, avendo bisogno di soccorso, sia ricevuto. Ed allargandosi anche il pensiero della Commissione, essa è venuta con l'articolo successivo, a determinare che queste disposizioni debbano avere un carattere di temporaneità; che lascino salvo il diritto degli ospedali di riversare sopra cui incombe, la spesa del ricovero.

Ora, mentre approvo le disposizioni di questi due articoli 77 bis e 77 ter, trovo poi questa grave lacuna: che si dà una procedura per far valere un diritto, ma che poi manca il diritto; che non vi sono disposizioni, cioè, che al diritto provvedano.

Questo avviene già nella maggior parte d'Italia, dove non furono mai disposizioni legislative, le quali stabiliscano il diritto degli ospedali ad avere rimborsi da altri enti morali. E lo stesso si può dire che avviene anche nelle altre parti che ordinariamente si crede abbiano queste spe-

ciali disposizioni legislative, e dove invece si trova la stessa lacuna.

Si ritiene che nel Lombardo-Veneto, nella Toscana e nell'Emilia, siano ancora in vigore quelle antiche legislazioni che ponevano le spese degli ospedali, per ricovero di ammalati che non avevano diritto di esservi ricoverati, a carico dei Comuni.

Ma io ho sempre ritenuto che l'unificazione legislativa del 1865, avendo regolato la materia delle spese obbligatorie dei comuni, avesse tolto quelle spese obbligatorie che erano da antiche leggi ad essi imposte. E difatti nella legge comunale del 1865, nelle disposizioni riprodotte nell'ultimo testo unico, è fatta riserva soltanto per le disposizioni legislative del regno, ma non per le disposizioni legislative di precedenti Governi, lo che contrastava con lo spirito di unificazione che vi era in quel torno di tempo.

Ciò che invece ha mantenuto burocraticamente in vigore queste disposizioni, si fu la tradizione dei comuni. Siccome anteriormente al 1865, le amministrazioni non erano ammesse a far valere questi diritti dinanzi all'autorità giudiziaria, si era formata la tradizione, per cui esse ricorrevano ai Consigli dei Governi. Venendo il nuovo ordine di cose, ai Consigli dei Governi si sostituirono il Consiglio di Stato e gli alti dicasteri, ma si continuò la tradizione burocratica di ricorrere dinanzi a queste autorità amministrative per fare valere le ragioni di contestazione tra i Comuni, che in fin dei conti erano veri diritti di competenza dei tribunali ordinari. Ed è avvenuto moltissime volte, che dopo essersi pronunziati dei decreti reali per determinare l'onere di spese a carico di certi Comuni, questi andassero poi innanzi ai tribunali, i quali giudicavano contrariamente a quello che si era determinato coi decreti reali.

Io non voglio trattare ora questa tesi. Io ho voluto accennarla soltanto, anche per ringraziare l'onorevole Luchini, che l'anno scorso in occasione della discussione di questa legge, essendo io assente perchè ammalato, ebbe la bontà e la gentilezza di rammentare alcuni miei scritti che gli avevo mandati sulla materia con parole cortesi.

Egli stesso allora aggiunse che la tesi era grave, e che la Commissione intendeva che dovesse rimanere impregiudicata. A confortarmi nella esposta opinione, c'è il fatto, che la prima volta che fu presentata formalmente la tesi dinanzi alle autorità giudiziarie, una delle nostre Corti supreme ebbe a ritenere che l'unificazione legislativa del 1865 avesse anche tolta questa categoria